Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. **1277.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904, 4 maggio 1942, n. 557, 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 51. — Alle materie complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

13° lingua e letteratura francese;
14° lingua e letteratura rumena;
15° lingua e letteratura spagnola.

Dopo l'attuale art. 59, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di glottologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 60. — Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso un Istituto di glottologia, ordinato come Seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 61 — L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della glottologia antica e moderna.

Art. 62. — Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente articolo, l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata ed organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, raccolte di materiale bibliografico, ecc.

Art. 63. — Direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di glottologia dell'Università di Napoli ed, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale della glottologia.

Art. 64. — All'Istituto di glottologia sono addetti: un assistente cui sono affidati compiti scientifici e didattici; un subalterno di ruolo.

Art. 65. — Tutti gli studenti iscritti alla glottologia, nonchè i laureati in detta disciplina, possono partecipare a conferenze e a discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.

Attuale art. 107. — Alle materie complementari sono aggiunte le seguenti:

18. Aeronautica generale;
19. Attrezzatura e strumenti di bordo.

Dopo l'attuale art. 108, è aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento di architettura tecnica, per i soli allievi della sezione civile, sottosezione edile, è impartito in due anni accademici, sia in forma di lezioni che di esercitazioni pratiche e grafiche. L'esame è unico alla fine del secondo anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 131. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. **1278.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

14. Grammatica greco-latina;
15. Papirologia;
16. Antichità greche e romane;
17 Epigrafia greca.
18. Storia della letteratura latina medioevale;
19. Numismatica;

20. Letteratura cristiana antica;
21. Storia delle religioni;
22. Storia orientale antica.

L'art. 5, relativo alle norme sulle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche è sostituito dal seguente:

« La Facoltà, udito il Consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento di corso di specializzazione, non superiore a un anno, a quelli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Coloro che eventualmente usufruiscono dell'agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma e ad ottemperare agli obblighi amministrativi al pari di quelli che frequentano i corsi secondo la durata regolare ».

Art. 35. — L'insegnamento complementare di « malattie infettive » del corso di laurea in medicina e chirurgia, è soppresso ed in suo luogo è istituito quello di « parassitologia ».

Sono modificati nel modo seguente gli articoli 40 e 41 (appendice) della scuola di specializzazione in radiologia medica e terapia fisica.

Art. 40. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialità in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:

1. Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2. Tecnica radiologica;
3. Anatomia radiologica normale;
4. Semeiotica radiologica e radiodiagnostica;
5. Radiobiologia;
6. Roentgenterapia;
7. Curieterapia;
8. Terapia fisica.

Art. 41. — Gli esami di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, sono i seguenti:

1. Elettrologia e fisica delle radiazioni Tecnica radiologica;
2. Anatomia radiologica normale Semeiotica radiologica Radiodiagnostica;
3. Radiologia Roentgenterapia - Curieterapia Fisioterapia.

L'esame di diploma si svolge in conformità delle norme generali.

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

17. Zooculture;
18. Paleontologia umana.

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « parassitologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 132. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 258.

Erezione in comune autonomo della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le domande con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, chiede che la frazione suddetta sia eretta in Comune autonomo;

Visti i pareri espressi dal Consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare e dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno, rispettivamente con deliberazioni in data 5 settembre 1946 e 18 giugno 1947;

Udito il parere del Consiglio di Stato Sezione I in data 10 ottobre 1950, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, è eretta in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con sede municipale nel centro omonimo.

Art. 2.

Il Prefetto di Ascoli Piceno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e di Porto Sant'Elpidio, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Lo stesso Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà anche alla ripartizione fra i Comuni suddetti, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sant'Elpidio a Mare.

Al personale suddetto non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento nei nuovi organici e sarà mantenuto « ad personam » il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1951

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 157. — CONSOLI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1950.

Istituzione della Sezione San Cataldo della dogana di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che ha stabilito la ripartizione dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

E' istituita la Sezione San Cataldo della dogana di Bari, per il compimento delle operazioni relative al movimento delle provviste di bordo delle navi che approdano in tale località e dei bagagli dei marittimi e dei viaggiatori colà in arrivo e in partenza.

Roma, addì 1° luglio 1950

Il Ministro: VANONI

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

Agevolazioni per gli oli di noci, girasole e ravizzone destinati al diretto consumo familiare dei produttori e per gli oli di semi destinati ad usi medicinali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito, con modificazione, nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto Ministeriale 18 settembre 1934, n. 9151, che esenta dall'obbligo della raffinazione l'olio di noci commestibile;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, in data 21 settembre 1945, che stabiliva, fra l'altro, norme di tolleranza nella raffinazione degli oli di semi e il successivo decreto dello stesso Alto Commissariato, in data 15 novembre 1947, che abroga quello precitato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie;

Ritenuta la necessità di esentare dall'obbligo della raffinazione gli oli di noci, di girasole, di ravizzone di produzione locale destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori dei semi e spremitori degli oli, nonchè gli oli di semi di uso medicinale;

Valendosi della facoltà accordatagli dal penultimo comma dell'art. 11 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli di noci, di girasole e di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e spremitori dei relativi oli, sono esentati dall'obbligo della raffinazione stabilito dall'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, fermo restando il pagamento dell'imposta di fabbricazione. In nessun caso i produttori di semi e gli spremitori di oli potranno ritirare dalle fabbriche, per ogni anno, più di kg. 80, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, di oli di semi esenti dall'obbligo della raffinazione nè potranno fare commercio degli oli stessi.

Art. 2.

I fabbricanti che intendono produrre gli oli di semi di cui al precedente art. 1, esentati dall'obbligo della raffinazione, sotto le condizioni e per la destinazione ivi prevista, debbono farne esplicita menzione nelle dichiarazioni di lavoro da presentarsi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e fare giornalmente le seguenti annotazioni in apposito registro di carico e scarico rilasciato dal predetto Ufficio, in pagine distinte per ciascuna qualità di seme: dalla parte del carico, la quantità di seme passata in lavorazione con le generalità e indirizzo del relativo produttore locale, la cui identità è da accertarsi a cura del fabbricante, la quantità di olio prodotto e l'ammontare dell'imposta relativa; dalla parte dello scarico, la quantità di olio consegnata a ciascun produttore di semi, quella trattenuta eventualmente dal fabbricante a compenso dell'opera prestata per la spremitura, gli estremi delle quietanze di Tesoreria comprovanti il pagamento dell'imposta sulle quantità di olio passate al consumo e gli estremi delle bollette di legittimazione che devono accompagnare gli oli di cui si tratta qualunque sia il quantitativo trasportato.

Art. 3.

Gli oli di semi di cui ai precedenti articoli possono passare esclusivamente dalla spremitoria al locale di conservazione del diretto consumatore previsto dagli stessi articoli. All'infuori di questo caso, qualora detti oli siano trovati in circolazione o deposito fuori delle spremitorie o raffinerie, ricorre l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 22 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314.

Art. 4.

Per la mancata, irregolare o incompleta o non aggiornata tenuta del registro di cui al precedente art. 2, il fabbricante, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra pena prevista in legge può essere privato per un anno della autorizzazione a produrre oli di semi nelle condizioni previste dal precedente art. 1.

Art. 5.

Gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale che siano destinati ad usi medicinali, possono essere esentati dagli obblighi stabiliti dall'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, purchè non siano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili. In caso d'infrazione a tale divieto ricorre l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 22 del sopracitato regio decreto-legge.

Art. 6.

Il presente decreto assorbe il contenuto del precedente decreto Ministeriale 18 settembre 1934, n. 9151, che resta abrogato.

Roma, addì 20 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1951
Registro Finanze n. 8, foglio n. 195. — MOFFA

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1950.

Parificazione gerarchica del personale dell'Ente per la colonizzazione della Libia con il personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita, e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti od Istituti suindicati, dell'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli Enti ed Istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'Ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istitutti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità delle disposizioni succitate;

Visto il regolamento organico del personale dell'Ente suindicato approvato nelle sedute del 24 marzo e 1° settembre 1936 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente anzidetto;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Ente per la colonizzazione della Libia;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto del regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696 e successive modificazioni, alla vigilanza del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Ente per la colonizzazione della Libia dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

	Personale di ruolo dell'Ente Qualifiche	Personale di ruolo dello Stato Grado
	Gruppo A	
1°	Direttore generale	V
2°	Vice direttore generale - Isp. generale	VI
3°	Direttori compartimentali	VII
4°	Capi servizio di 1ª classe	VIII stip. massimo
5°	Capi servizio di 2ª classe	VIII stip. iniziale
6°	Capi ufficio Capi azienda	IX
7°	Capi azienda Segretario amministrativo - Segretario di ragioneria Ingegneri - Agrari Veterinari	X
8°	Segretario amministrativo - Segretario di ragioneria - Ingegneri Agrari - Veterinari	XI
	Gruppo B	
6°	Capi ufficio - Capi azienda	IX
7°	Capi azienda Segretari - Ragionieri Agronomi o Agenti agrari - Periti - Tecnici	X
8°	Segretari - Ragionieri - Agronomi o Agenti agrari Tecnici Periti	XI
9°	Archivisti o magazzinieri Capi tecnici Assistenti tecnici, che abbiano raggiunto il massimo dello stipendio per anzianità nel grado	X
9°	Archivisti o magazzinieri - Capi tecnici Assistenti tecnici, con anzianità di grado inferiore	XI
10°	Assistenti Applicati - Tecnici specializzati	XII
11°	Aiuto applicati	XIII
	Personale subalterno	
	Capo usciere	1° Commesso
	Usciere	Usciere capo
	Commesso	Usciere
	Inserviente	Inserviente
	Autisti e trattoristi	Avventizi di 4ª categoria

Roma, addì 20 novembre 1950

p. *Il Ministro ad interim per l'A. I.*
DOMINEDÒ

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1951
Registro Africa Italiana n. 6, foglio n. 69

(1901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) di un mutuo di L. 10.277.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1886)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Stia (Arezzo) di un mutuo di L. 944.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1888)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ceccano (Frosinone) di un mutuo di L. 1.574.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1880)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1951, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal signor Nota Renato fu Giovanni, contro la esclusione dagli esami per l'accertamento della capacità tecnica ad esercitare il mestiere di guida nel comune di Roma, banditi con decreti di quel prefetto in data 28 novembre 1949, n. 14357.

(1930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo), della estensione di ettari 650 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 maggio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

(1971)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex forte « Camaldoli », sito in Bologna

Il Ministero della difesa Esercito rende noto che con decreto interministeriale 20 novembre 1950, n. 24670/D è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex *forte* « Camaldoli » in Bologna.

(1973)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto per le case popolari di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2501 in data 16 aprile 1951, è stata prorogata fino al 30 settembre 1951 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento, affidata ai signori rag. Tommaso Burgio e geom. Aurelio Caracciolo, rispettivamente commissario e vice commissario della Sezione stessa.

(1972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 95

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,86	» Roma	624,87
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,89	» Trieste	624,88
» Napoli	624,80	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 27 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,875
Id. 3,50 % 1902	68,675
Id. 3 % lordo	47,10
Id. 5 % 1935	95,925
Redimibile 3,50 % 1934	71,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,875
Id. 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921 e 3 giugno 1950, n. 375, riguardanti provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni e modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 5 maggio 1924, n. 843, 30 ottobre 1924, n. 1842; 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; 8 luglio 1941, n. 868; riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111; la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1935, n. 467; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 931; il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104; il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra etiopica e nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione con le unità regolari delle Forze armate o nelle formazioni non regolari, dei profughi dei territori di confine e dei profughi d'Africa, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, riguardanti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento di concorsi;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che estende ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visti il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 e la legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente norme per l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia d'invenzioni di modelli e di marchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 1801, che modifica l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi;

Vista la nota 88147/12106.2.16 in data 31 ottobre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso a due posti, invece di uno, di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Considerato che con decreto Ministeriale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, registro n. 6, foglio n. 190, è stato già messo a concorso per esame uno dei due posti di esaminatore di 4ª classe nel ruolo predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale riservato ai laureati in chimica.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali) via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

I candidati debbono infine dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal

cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 40° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43, alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

d) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Inoltre il limite di 40 anni è elevato, a norma delle disposizioni in vigore, ad anni 45:

e) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione per gli invalidi civili e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

f) per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

g) per le vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

h) per i mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre i limiti di età sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa è elevato a 44 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto limite assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e per il personale non di ruolo che abia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito il concorso, e per i sottufficiali delle Forze armate sfollati di autorità o a domanda.

2 Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

3 Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4 Diploma originale o copia autentica della laurea in farmacia. Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Al diploma di laurea o al certificato provvisorio dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea.

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6 Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7 Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato del medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato da un ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8 Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9 Fotografia recente del candidato provvista di marca da bollo da L. 32 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; in quest'ultimo caso dovrà dichiararlo nella domanda precisandone gli estremi.

10 Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare) debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero certificato di esito di leva.

11 Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4, 8, 10 e 11 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio

e da L. 32 per i fogli successivi, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e gli estremi dei successivi provvedimenti di conferma in servizio.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, debbono produrre anche un certificato dell'Amministrazione dal quale risulti espressamente che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* del ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 10 del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 157 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che, invece, abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti di arme verificatisi in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra, nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tale loro qualità mediante la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I civili che abbiano riportato sanzioni di polizia per il motivo di cui sopra o siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono presentare prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad esaminatore di 4ª classe nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma seguente:

PROVE SCRITTE

Chimica generale ed inorganica:

Equilibri chimici. Catalisi e catalizzatori. Lo stato colloidale. Elementi di elettrochimica. Elementi di termochimica. Radioattività. Procedimenti ed apparecchi per la separazione dei costituenti i miscugli e le soluzioni. Gas mobili. Idrogeno. Metalli alcalini. Metalli alcalinoterrosi. Malte aeree e idrauliche, cementi. Magnesio. Alluminio. Leghe leggere. Cromo. Molibdeno. Tungsteno. Manganese. Ferro e ferro-leghe. Colbalto. Nichel. Metalli del platino. Argento. Processi fotografici. Oro. Rame, Zinco. Mercurio. Stagno. Piombo. Leghe metalliche. Boro, Carbonio. Combustibili solidi e combustibili gassosi. Silicio. Vetri. Prodotti ceramici. Azoto e concimi azotati. Fosforo e concimi fosfatici. Ossigeno. Zolfo. Alogeni.

Chimica organica:

Idrocarburi alifatici e aliciclici, con particolare riguardo ai petroli. Alcooli. Aldeidi e chetoni, acidi alifatici. Derivati alogenati dei composti alifatici. Eteri ed esteri ed in particolare gliceridi e derivati. Monesi e poliosi ed in particolare zuccheri, amidi, cellulosa e derivati. Fibre tessili artificiali. Glucosidi. Derivati dell'acido carbonico. Ureidi e guanidi. Diureidi. Composti alifatici solforati, arsenicali. Idrocarburi aromatici mononucleari e a nuclei condensati. Distillazione del catrame di carbon fossile. Nitro derivati alifatici e aromatici con particolare riguardo agli esplosivi. Acidi solfonici. Fenoli e derivati. Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi aromatici e loro derivati. Estratti concianti e concia delle pelli. Ammine aromatiche e derivati. Sostanze coloranti. Composti etero ciclici. Alcaloidi.

Terpenogeni e torpeni con particolare riguardo al caucciù. Sterine, ormoni e vitamine. Sostanze proteiche. Sostanze plastiche artificiali. Enzimi, fermentazioni e putrefazioni. Apparecchi per la determinazione delle caratteristiche fisiche e per l'analisi delle sostanze organiche.

N. B. — Nei programmi di « Chimica generale ed inorganica » e di « Chimica organica » le singole voci devono essere considerate anche con riferimento alla parte tecnologica.

PROVA ORALE:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, e comprenderà, inoltre, una traduzione estemporanea dal francese di brani tecnici.

Il concorrente potrà chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue tedesca ed inglese.

La prova scritta delle lingue predette consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, sarà composta:

da un consigliere di Stato, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti ai ruoli di gruppo *A* del Ministero; da due professori universitari versati nelle discipline richieste del programma di esame e da un professore per la lingua francese.

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati due professori esperti nelle lingue straniere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario del ruolo amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno, dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata ad un massimo di punti 1.

Art. 13.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati ed invalidi di guerra e per cause di servizio secondo le lettere *e*) e *h*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati od invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, nonchè ai mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e caduti civili per fatti di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive modificazioni ed aggiunte, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1924, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e nella legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 14.

Il vincitore sarà assunto in qualità di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale e conseguirà la nomina ad esaminatore di 4ª classe, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Qualora il vincitore si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1950

p. Il Ministro: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1951
Registro Industria n. 8, *foglio n.* 258

(1905)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel ruolo degli specialisti tecnici-chimici per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 2587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento delle qualità di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera n. 45421/12106.2.9.29/1.3.1 in data 26 ottobre 1949, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento di un concorso per titoli e per esami ad un posto di fisico nel ruolo degli specialisti tecnici chimici del servizio chimico militare;

Visto l'avviso in data 23 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1950, col quale il Ministero della pubblica istruzione ha portato a conoscenza, che è stato fra l'altro, messo a concorso per esami, fra gli aiuti ed assistenti universitari, un posto di fisico aggiunto in prova nel ruolo degli specialisti tecnici-chimici per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*);

Considerato che il sopracitato concorso ad un posto di fisico aggiuto in prova è andato deserto;

Ritenuto, pertanto, che il posto in parola deve essere messo a pubblico concorso per esami e per titoli;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel ruolo degli specialisti tecnici-chimici per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano

stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammisione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati;

5) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende sostenere la prova obbligatoria scritta;

6) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è amesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in fisica.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo, autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che questo sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi e stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Certificato di lodevole servizio (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. Documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e fisica.

12. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

13. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*., su carta da bollo da L. 24) rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto, a causa di servizio;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*., su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento di diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consisteranno nelle prove scritte, in quelle pratiche ed in quella orale di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno luogo gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 11 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Il vincitore del concorso che allo scadere del periodo di prova fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al vincitore del concorso assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10° secondo le vigenti disposizioni oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro Esercito n. 16, foglio n. 306. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. - *Prove scritte.*

1. Svolgimento scritto di un tema su uno dei seguenti argomenti:

misure fondamentali;
misure di pressione, manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;
liquefazione dei gas. Igrometria;
calorimetri, calori specifici;
conducibilità calorifica;
principii della termodinamica;
elasticità;
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;
tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;
sorgenti di luce, fotometria;
misura degli indici di rifrazione;
interferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazione;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria;
polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;
proprietà magnetica dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
resistenze elettriche, vari metodi di misura;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni;
cenni di metereologia.

2. Versione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. - *Prove pratiche.*

1. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante ottica.
2. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante elettrica di un apparecchio o circuito.

III. - *Prove orali.*

1. Discussione su prove scritte e pratiche.
2. Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma della prova scritta;
apparecchiature di laboratorio;
nozione di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazioni sulla prevenzione, sugli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.

3. Traduzione da una lingua, diversa da quella scelta per la prova scritta, di un brano di fisica (prova facoltativa).

Per tale esame facoltativo la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai nn. 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 a 2.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 1° marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(1982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1949, registro n. 34, foglio n. 176, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del

personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1950, registro n. 52, foglio n. 13, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, è tuttora sospesa l'applicazione delle norme che prescrivono il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

La professoressa Calvino Mameli Giuliana Eva, unico candidato riconosciuto idoneo a ricoprire il posto, viene dichiarata vincitrice del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 365

(1947)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Molinella capoluogo, a seguito di rinuncia del dott. Galelli Giuseppe (29° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che gli aventi diritto, opportunamente interpellati, non hanno preso servizio nella stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Parenti Cesarino (55° in graduatoria), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. Parenti Cesarino è dichiarato vincitore della condotta medica di Molinella capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Medicina 6ª (Portonovo), a seguito di rinuncia del dott. Rossi Mario (42° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Semprini Guelfo (54° in graduatoria), Nevola Manlio (56°), Ferrari Mario (59°), Santini Mario (60°), Del Percio Silvio (61°), Fiorentino Michele (62°), Verri Gianni (64°), Pizzirani Enrico (67°) e Simoni Sanzio (68°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. De Cristofaro Giuseppe (75° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. De Cristofaro Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta di Medicina 6ª (Portonovo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castiglione dei Pepoli 2ª (Baragazza), a seguito di rinuncia del dott. Montesano Domenico (45° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Semprini Guelfo (54° in graduatoria), Calamosca Corrado (57°), Cattalani Raniero (63°), Astorri Asterio (70°), Insom Alfonso (80°), Buffa Vincenzo (89°), Cazzani Luciano (94°), Massarenti Vittorio (95°) e Vecchiati Leonardo (99°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Tugnoli Tonino (104° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. Tugnoli Tonino è dichiarato vincitore della condotta di Castiglione dei Pepoli 2ª (Baragazza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Molinella (Selva Malvezzi), a seguito di rinuncia del dott. Tolomelli Alberto (51° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Semprini Guelfo (54°), Santini Mario (60°), Del Percio Silvio (61°) e Fiorentino Michele (62°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Simoni Sanzio (68° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. Simoni Sanzio è dichiarato vincitore della condotta di Molinella (Selva Malvezzi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Casalfiumanese 2ª (Sassoleone), a seguito di rinuncia del dott. Cariglia Manlio (50° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Fiorentino Michele (62°), Verri Gianni (64°), Pizzirani Enrico (67°), Simoni Sanzio (68°), Mazzoni Mario (76°), Fasciana Salvatore (82°), Cannoletta Domenico (85°), Billi Carlo (88°) e Speca Silvio (103°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Orlandi Rolando (108° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. Orlandi Rolando è dichiarato vincitore della condotta medica di Casalfiumanese 2ª (Sassoleone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 42/36732 del 31 luglio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 125 del 14 giugno 1947 per il conferimento di cinquantotto posti di medico condotto;
Visto il proprio decreto n. 43/36732 in data 1° agosto 1950, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Castel del Rio 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Simoni Sanzio (68° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che i dottori Mazzoni Mario (76°), Vandelli Germano (78), Delfini Massimiliano (79°), Insom Alfonso (80°), Fasciana Salvatore (82°), Luminasi Filippo (84°), Mandrioli Giuseppe (92°) e Schipa Franco (98°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Zazzeri Adolfo (110° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Il dott. Zazzeri Adolfo è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel del Rio 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 marzo 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(1907)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, n. 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di Roccadebaldi e Farigliano-Piozzo sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

Abrate Giacomo: Roccadebaldi;
Gallo Bruno: Farigliano-Piozzo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 5 aprile 1951

Il prefetto: GLORIA

(1803)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.